COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA ALBO

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del 04-04-2024

Riferim. Prop. N. 42 del 04-04-2024 Immediatamente esecutiva S

OGGETTO:	**INDIVIDUAZIONE DI UN LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVA ALL'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL FALLIMENTO SIKELIA COSTRUZIONI-PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA.**

L'anno **duemilaventiquattro** del giorno **quattro** del mese di **aprile** alle ore **15:40** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta Sala delle adunanze, in seguito ad invito di Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

SIVIGLIA GIUSEPPE COSMO	SINDACO	P
CANEPA NICOLO' GIUSEPPE	ASSESSORE	P
LO BIANCO MARIANO	ASSESSORE	P
MARINO DOROTEA	VICE SINDACO	A
DORANCRICCHIA FRANCESCO	ASSESSORE	A
MICCICHE' DARIO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 2

Presiede il SINDACO, **GIUSEPPE COSMO SIVIGLIA**

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **DOTT.SSA ADRIANA MANTA**

Il SINDACO, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

La sottoscritta Enza Maniscalco, n.q. di Responsabile del settore Affari Generali, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Individuazione di un legale per la costituzione in giudizio relativa all'atto di citazione promosso dal Fallimento Sikelia Costruzioni – Prelevamento dal Fondo di riserva

Il Responsabile del settore AA.GG., *dato atto ed attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interesse nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo all'obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di comportamento interno,*
Ritenuta la propria competenza a provvedere in ordine alla materia di cui in oggetto;
Visto l'atto di citazione promosso dal Fallimento Sikelia Costruzioni innanzi il Tribunale di Palermo sez. fallimentare con il quale si chiede di accogliere le seguenti conclusioni:

- Inadempimento del comune di San Giuseppe Jato al pagamento della residua somma dovuta ai sensi dell'atto transattivo stipulato fra le parti in data 15.05.2018 pari a € 100.000,00 oltre interessi;
- Inadempimento del comune di San Giuseppe Jato al pagamento delle somme dovute ai sensi degli obblighi contrattuali in essere, in particolare l'inadempimento all'obbligo di accertamento e pagamento del dovuto a titolo di aumento del costo dei materiali;
- Inadempimento del comune di San Giuseppe Jato al pagamento degli ulteriori lavori realizzati per la cifra di € 131.161,17;
- Inadempimento del comune di San Giuseppe Jato sotto il profilo della mancata contabilizzazione e conseguentemente del mancato pagamento dell'ulteriore importo a titolo di lavori eseguiti di € 21.275,91;
- Inadempimento del comune di San Giuseppe Jato all'obbligo di svincolo e pagamento di quanto trattenuto a titolo di "*ritenute infortuni*" pari ad € 7.860,75;
- Condannare il comune convenuto al pagamento delle spese legali del presente giudizio;

Dato Atto che il Comune di San Giuseppe Jato non dispone di un ufficio legale interno, nè contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali ed amministrativi;
Atteso che l'affidamento dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, quando, come nella fattispecie in esame, si esaurisce in un'isolata prestazione di difesa in giudizio, è escluso dall'applicazione del nuovo codice dei contratti ai sensi dell'articolo 56 del D.lgs n.36/2023;
Ritenuto che si rende necessario, alla luce di quanto esposto, provvedere alla nomina di un legale per rappresentare e difendere gli interessi dell'Ente e che pertanto ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso Pubblico, approvato con deliberazione G.M. n. 32/2022, l'Avv. Nunzio Pinelli del Foro di Palermo con studio in Piazza Virgilio, 4 – Palermo, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico a fronte di un compenso di € 8.000,00, relativo alla fase di studio e alla fase introduttiva del giudizio, comprensivo di spese generali al 15%, IVA, C.P.A., secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, applicando i minimi tariffari;
Ritenuto pertanto imprescindibile, per la tutela degli interessi dell'Ente, dover procedere al prelevamento dal fondo di riserva della somma pari ad € 8.000,00 al fine di impinguare il codice di bilancio 01.02 – 1.03 (Cap. 1320), giacchè lo stesso non presenta la necessaria disponibilità contabile per poter procedere all'assunzione dell' impegno di spesa relativo all'incarico legale in argomento;
Visto l'art. 166 comma 2 del D. Leg.vo n. 267/2000 che prevede l'utilizzo del fondo solo nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
Visto l'art. 176 del D. Leg.vo n. 267/00, il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva e fondo di riserva di cassa sono di competenza dell'Organo Esecutivo e possono essere deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno;
Visto altresì l'art. 27 "Fondo di riserva" del Regolamento di contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 13.04.2016, il quale al comma 4 stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale senza necessità del parere del collegio dei Revisori dei conti;
Visto 21 del vigente Statuto, per il quale il Sindaco rappresenta in giudizio il Comune conferendo la procura alle liti con la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale;

Visto D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ;
Per le motivazioni espresse nelle premesse

PROPONE DI DELIBERARE

- la proposizione in giudizio in ordine all'atto di citazione promosso dal Fallimento Sikelia Costruzioni innanzi il Tribunale di Palermo sez. fallimentare;
- di disporre il prelevamento di € 8.000,00 dal fondo di riserva del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 e dal fondo di riserva, in fase di elaborazione;
- di destinare l'importo prelevato dal fondo di riserva per la somma di € 8.000,00 all'impinguamento del seguente codice di bilancio 01.02 – 1.03 (Cap. 1320);
- di nominare quale legale, al fine di assumere la difesa del comune di San Giuseppe Jato, con ampia facoltà di decidere quanto riterrà ugualmente opportuno nell'interesse dello stesso, l'Avv. dell'Avv. Nunzio Pinelli del Foro di Palermo con studio in Piazza Virgilio, 4 – Palermo, ;
- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico che fa parte integrante della presente;
- di dare mandato al Responsabile dell'ufficio interessato di porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti con determina dirigenziale;
- dare atto che la somma pari ad € 8.000,00, relativa alla fase di studio e alla fase introduttiva del giudizio, comprensivo di spese generali al 15%, IVA, C.P.A., secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, applicando i minimi tariffari, trova copertura finanziaria al cod. bilancio 01.02 – 1.03 (Cap. 1320) del bilancio 2024 in fase di elaborazione dando atto altresì che la stessa non soggiace ai limiti dei dodicesimi giacchè la mancata costituzione arrecherebbe all'Ente un danno patrimoniale.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Enza Maniscalco

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, DELL'ART. 147 COMMA 1 E DELL'ART. 147 BIS DEL D. LEG.VO. 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

Il Responsabile del settore
Affari Generali
F.TO **Enza maniscalco**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI:

☐ IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE;

OVVERO

☒ IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

OVVERO

☐ **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, DICHIARA CHE IL PARERE NON E' DOVUTO IN QUANTO IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**

Il Responsabile del settore
Finanziario
F.TO Rag. Maria Rosa Napoli

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventiquattro il _____ del mese di _____ in San Giuseppe Jato nella residenza comunale
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di San Giuseppe Jato (di seguito Comune) con sede in San Giuseppe Jato, via Vittorio Emanuele III n. 143 cap 90048 Codice fiscale 80025760820, in persona della Sig.ra Enza Maniscalco nata a Palermo il 29.09.1969, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. _____, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a _____ il _____ C.F. _____ con studio legale in Palermo via _____, iscritta all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

Con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la proposizione in giudizio in ordine all'atto di citazione promosso dal Fallimento Sikelia Costruzioni innanzi il Tribunale di Palermo sez. fallimentare;

Art 2) Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione, per il compenso di €_____ omnicomprensivo di IVA e CPA . Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.

Art. 3) Il legale si impegna a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente; a tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la condotta giudiziale e/o stragiudiziale al fine di evitare danni o lievitazioni di costi, anche processuali e trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente;

Art. 4) In vigenza del presente rapporto contrattuale è fatto espresso divieto al legale di assumere incarichi professionali che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi del Comune e con il codice deontologico professionale;

Art. 5) La violazione da parte del professionista delle clausole del presente disciplinare comporterà la risoluzione automatica dello stesso con obbligo di procedere alla restituzione dei fascicoli e di richiedere il pagamento per la sola attività svolta, secondo quanto stabilito nel presente disciplinare;

Art. 6) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 7) Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, intendesse revocare il mandato lo potrà fare con proprio provvedimento fermo restando che al legale dovrà essere corrisposto il compenso relativo alle attività svolte sino al momento della revoca. Parimenti al legale è conferita la facoltà di rinunciare al mandato, nel rispetto dell'art. 7 del codice deontologico forense;

Art. 8) La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento d'incarico;

Art. 9) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. cd. Codice sulla "Privacy", informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia;

Art. 10) E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Palermo;

Art. 11) Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le norme del codice civile e quelle del codice deontologico forense ed alle relative tariffe professionali;

Art. 12) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR n. 131/1986. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato;

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv.

Il Responsabile del settore
Affari Generali
Enza Maniscalco

PROT. N. 22886
DEL 01.12.2023

GIURDANELLA
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

CATANIA 95127- Via Trieste 36
T. 095 7223878 - F. 095 6113110
VITTORIA - PALERMO - ROMA
MILANO - BRUXELLES
studio@giurdanellaepartners.it
www.giurdanellaepartners.it

ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO

Sez. Impresa

ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse di:

Fallimento Sikelia Costruzioni S.p.A., (C.F. e p. iva n. 05039970875), con sede in Acireale (CT), via Merì, n. 7/B, n. REA CT-338802, in persona del Curatore Fallimentare *p.t.*, Avv. Salvatore Nicolosi, nominato con la sentenza del Tribunale di Catania n. 16 del 28 gennaio 2020, pubbl. il 28 gennaio 2020 rep. n. 20018/2020, dichiarativa del fallimento della Sikelia Costruzioni S.p.A., rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. del 28 gennaio 2022 (vd. allegato in stralcio con lettera "A", epurato delle parti contenenti strategie difensive), giusta procura che si allega ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 13 febbraio 2001 numero 123 con lettera "B" al presente atto, in copia scansionata che si attesta sin d'ora conforme all'originale cartaceo in possesso dello scrivente difensore, dall'avvocato Carmelo Giurdanella (c.f. GRDCML61H22H163A - PEC carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095 6113110), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via Trieste n. 36, contestualmente indicando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 170 e 176 c.p.c., di voler ricevere le eventuali comunicazioni attinenti il presente procedimento presso il proprio indirizzo PEC: carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it oppure, alternativamente, al seguente numero fax: 095 6113110;

- Attore -

CONTRO

Comune di San Giuseppe Jato, (CF: 80025760820 - P.IVA: 02697790828) con sede in Via Vittorio Emanuele, 143 (cap 90048) San Giuseppe Jato (PA), in persona del Sindaco in Carica quale legale rappresentante *pro tempore,* indirizzo pec:

comunesangiuseppejato@pec.it

- Convenuto -

Sommario

ATTO DI CITAZIONE 1

IN FATTO 3

I. – Procedura di evidenza pubblica – Stipula del contratto. Prima e seconda perizia di variante 3

2. – Mutamenti soggettivi dell'appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto. 5

3. – Subentro della Sikelia Costruzioni s.p.a. - Sul contenzioso intercorso tra la committenza e la Sikelia Costruzioni. 6

4. - Intervenuto accordo transattivo tra Sikelia Costruzioni e l'Ente Appaltante e sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 2 relativo a Seconda Perizia di Variante. 7

5. – Esecuzione dei lavori da parte di Sikelia – Stadi di avanzamento lavori. 9

6. – Sui fatti ulteriori alla esecuzione dei lavori – Concordato della società Sikelia s.p.a.. 10

7. - Sui fatti successivi. Trasmissione della documentazione alla Commissione di Collaudo. 10

8. – Epilogo. 11

8.1. - Sulla irregolarità riscontrata nella contabilità Finale. *11*

8.2. – Sulla mancata corresponsione delle somme di cui all'atto di transazione 13

IN DIRITTO 13

PREMESSA. 13

1. – SULL'INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ATTO TRANSATTIVO DEL 15 MAGGIO 2015. 14

2. - SULL'INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE AGLI OBBLIGHI DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO. 15

3. RILIEVO DI ERRONEITÀ DEI CONTEGGI DI CUI ALLO STATO FINALE DEI LAVORI – INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE – IN SUBORDINE, ISTANZA DI RISARCIMENTO DEI DANNI. 16

4. RILIEVO DI INADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL DOVUTO A TITOLO DI RITENUTE INFORTUNI 17

* * * * * 18

CITA 18

CHIEDE 18

*****

Al presente atto di citazione si premette brevemente quanto di seguito

In fatto

I. – Procedura di evidenza pubblica – Stipula del contratto. Prima e seconda perizia di variante

Il Comune di san Giuseppe Jato ha approvato il bando di gara ed autorizzato l'indizione della gara, da celebrarsi a pubblico incanto ex Lege 109/1994 e ss.mm.ii.,

per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la realizzazione di un "*Palazzetto dello sport con annessa piscina*".

Il bando di gara è stato conseguentemente affisso all'Albo Pretorio del Comune di San Giuseppe Jato ed è stato altresì pubblicato per estratto sulla G.U.R.S..

La procedura di gara si è conclusa con atto di aggiudicazione delle opere commesse alla società "*Costruzioni Pozzobon s.p.a.*".

Coerentemente, in data 8 ottobre 2010 è stato stipulato fra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice "*Costruzioni Pozzobon s.p.a.*" il contratto d'appalto, rep. n. 2315, registrato il 13 ottobre 2010 n. 30538 serie I, per l'importo complessivo di € 3.440.984,88 comprensivo di € 200.364,01 per oneri di sicurezza, quale importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta.

In data 2 marzo 2011 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori.

I primi lavori sono consistiti sostanzialmente nell'esecuzione di lavori di sbancamento e nella realizzazione delle paratie a monte della struttura del palazzetto e della piscina.

Senonchè, nel corso dei lavori è emersa la necessità (accertata dall'amministrazione anche a mezzo perizia geologica) che i lavori interessati fossero integrati da ulteriori lavorazioni (1) e si è resa necessaria la stipula di un verbale di concordamento di nuovi prezzi (in particolare, in questa prima fase, è stato redatto un primo verbale di concordamento di nuovi prezzi già in data 11 maggio 2011).

Si è peraltro resa necessaria la redazione di una perizia di variante, approvata in linea tecnica amministrativa dal RUP con determina dirigenziale numero 917 del 20 ottobre 2011.

In epoca coeva (19 ottobre 2011) veniva stipulato l'atto di sottomissione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) in data 4/11/2011 al n. 3019 serie 3.

---

[1] Per quanto si apprende dallo stato finale di cui *infra*, in buona sostanza durante le prime lavorazioni sarebbe emersa la necessità, non prevista né considerata ai progetti originari, della realizzazione di una paratia in c.a. al fine di evitare il franamento della strada regionale che passava a monte del palazzetto dello sport e della piscina, e ciò al fine di evitare che il compimento dei lavori di sbancamento potesse accidentalmente determinare il cedimento delle scarpate di scavo e dissesti alla soprastante strada con conseguenze che ne avrebbero potuto pregiudicare la

L'atto di sottomissione prevedeva lavori suppletivi per il maggior importo, al netto del ribasso d'asta del 38,70%, di € 733.251,23.

Riassumendo pertanto questa prima fase, la somma complessiva autorizzata per l'esecuzione dei lavori ammontava per la realizzazione delle opere complessive in € 3.973.872,10, al netto del ribasso d'asta, suddivise per come di seguito:

- **Con riguardo alle somme di cui al contratto principale** in euro 3.240.620,87;
- **Con riguardo agli importi di cui all'atto di sottomissione** in euro 733.251,23;

Per un totale di euro 3.973.872,10.

Una volta compiute le formalità dell'approvazione della perizia di variante e degli ulteriori provvedimenti e atti indicati, i lavori (sospesi nel corso delle descritte attività) vennero ripresi in data 23 novembre 2011.

Senonchè, i lavori venivano nuovamente sospesi in data 9 agosto 2012, come da verbale di sospensione, ove l'Amministrazione testualmente dichiarava la presunta necessità di "*(..) ricalcolare le strutture del palazzetto dello sport con la vecchia normativa (...) effettuare il deposito presso il Genio civile e redigere conseguente perizia di variante (...)*" (il relativo verbale veniva sottoscritto con riserva)

A seguire, e per completezza di esposizione, i lavori venivano nuovamente sospesi in data 18 ottobre 2012 a causa dell'accertato inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di pagamento del IV SAL.

2. – Mutamenti soggettivi dell'appaltatrice nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Successivamente, nel corso del mese di gennaio 2013, la società appaltatrice Pozzobon Costruzioni s.p.a. è stata ammessa alla procedura di Concordato Preventivo presso il Tribunale di Catania.

Conseguentemente, con atto del 18 gennaio 2013 ai rogiti del Notaio Paolo Di Giorgi, rep. n. 44.188, racc. n. 7.865, la società "*Costruzioni Pozzobon s.p.a.*" ha ceduto alla

---

funzionalità.

società "*Bosco Aldo s.p.a.*" il proprio ramo di azienda, di cui facevano parte anche i lavori oggetto del contratto di appalto con il comune di San Giuseppe Jato (vedi allegato numero 1).

Coerentemente, la società Bosco Aldo s.p.a. è subentrata nell'esecuzione dell'appalto, in luogo della cedente.

In definitiva, dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto sino alla data di cessione del ramo d'azienda, la società Pozzobon Costruzioni aveva emesso n. 5 S.A.L., per un importo complessivo di lavorazioni eseguite pari ad € 1.315.015,03.

In data 20 dicembre 2013 la società subentrante Aldo Bosco s.p.a. ha emesso il S.A.L. n. 6 per il complessivo importo di € 1.628.440,56.

Contestualmente, l'impresa subentrante ha espressamente sollecitato l'Ente committente a dare disposizioni per l'esecuzione dei restanti lavori inerenti il progetto appaltato.

In particolare, l'impresa appaltante comunicava al D.L. ed al R.U.P. di avere ultimato "*tutte le strutture in c.a. della piscina (...)*", chiedendo lumi sui successivi passaggi nell'esecuizone dei restanti lavori.

3. – Subentro della Sikelia Costruzioni s.p.a. - Sul contenzioso intercorso tra la committenza e la Sikelia Costruzioni.

Successivamente, giusto atto del 23 dicembre 2013, registrato il 27 dicembre 2013 ai rogiti del Notaio Carlo Saggio, la società "*Bosco Aldo s.p.a.*" ha a sua volta ceduto alla società "*Sikelia Costruzioni s.p.a.*" il proprio ramo di azienda, comprendente il contratto d'appalto oggetto del presente atto (vd. allegato numero 2).

Coerentemente, nel gennaio 2014 la Sikelia Costruzioni s.p.a. ha comunicato all'Amministrazione appaltante di avere a sua volta acquistito il ramo d'azienda della ditta "*Bosco Aldo s.p.a.*", attendendo contestualmente indicazioni dalla committente per il proseguo dell'appalto.

Successivamente, con nota prot. 973/LL.PP., del 25 luglio 2014 il Direttore dei Lavori, nella persona dell'Ing. Roppolo, ha convocato la Sikelia Costruzioni al fine di

procedere alla formale consegna definitiva dei lavori.

Senonchè, nel corso del sopralluogo presso il cantiere, avvenuto in data 1 agosto 2014, anziché procedere alla consegna dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha conferito alla Direzione Lavori incarico di abbozzare un quadro economico propedeutico alla redazione di una nuova Perizia di Variante, che fosse più consona e funzionale rispetto alle esigenze dell'Amministrazione committente.

Faceva peranto seguito un fitto scambio di comunicazioni tra l'Ente appaltante e la ditta Sikelia avente ad oggetto la questione attinente la prosecuzione delle lavorazioni e la redazione di una nuova Perizia di Variante, all'esito del quale la Sikelia ha minacciato di attivare la procedura di risoluzione del contratto.

Ed in effetti, con nota dell'8 marzo 2016 la società subentrante Sikelia ha notificato all'Ente Committente ed al R.U.P. una Richiesta di avvio del procedimento ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006.

Successivamente, Sikelia indirizzava dapprima all'Ente Appaltante nota di nomina del proprio arbitro ed invito alla nomina di proprio arbitro (declinato dal Comune convenuto con atto del 28 marzo 2017) e, successivamente, notificava atto di citazione in data 15 settembre 2017.

In particolare, la società odierna attrice avanzava la pretesa di far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto stipulato fra le parti originarie in data 8 ottobre 2010 nonché sentire condannare il Comune di San Giuseppe Jato al risarcimento in proprio favore, anche quale successore a titolo particolare delle società Costruzioni Pozzobon s.p.a. e Bosco Aldo s.p.a., dei danni patiti, quale danno emergente e lucro cessante, quantificati in € 1.072.872,68, per le motivazioni già esposte nelle riserve iscritte in contabilià, oltre ad € 726.859,61 a titolo di ulteriori danni maturati.

Il Comune di San Giusepe Jato si è costituito nel detto giudizio giusta comparsa di costituzione e risposta dell'8 gennaio 2018, contestando le domande di parte attrice.

4. - Intervenuto accordo transattivo tra Sikelia Costruzioni e l'Ente Appaltante

e sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 2 relativo a Seconda Perizia di Variante.

Senonchè, tenuto conto dell'elevata alea del giudizio incardinato, le parti sono giunte concordemente alla conclusione di definire bonariamente la vicenda in via transattiva.

Pertanto, previo accordo intercorso tra le parti e previa assunzione da parte dell'Ente appaltante della delibera di Giunta Comunale n. 51 dell'8 maggio 2018, in data 15 maggio 2018 le parti hanno stipulato un atto di transazione (vedi atto di transazione – allegato numero 2bis).

In particolare, all'articolo 3 dell'atto transattivo, il Comune di San Giuseppe Jato si è impegnato a corrispondere alla Sikelia Costruzioni, la quale ha accettato, la somma omnicomprensiva di € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre Iva a titolo di risarcimento per i danni patiti da Sikelia in conseguenza dell'anomalo andamento dell'appalto.

All'articolo 4 Sikelia Costruzioni si è impegnata *"(...) a riprendere i lavori, di condurli in modo regolare e continuativo e di definirli come da contratto di appalto così come integrato con la Perizia di Variante condivisa fra le aprti (approvanda entro il mese di maggio 2018) e relativo Atto di Sottomissione sottoscritto da Sikelia";*

All'articolo 5 le parti hanno altresì concordato che il pagamento dell'importo di € 200.000,00 di cui al superiore articolo 3 sarebbe stato frazionato in tre *tranches* e più precisamente:

1. Quanto ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre iva se dovuta sarebbe stata corrisposta entro giorni cinque (5) dalla sottoscrizione della transazione;
2. Quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre iva se dovuta sarebbe stata corrisposta nel momento in cui Sikelia avrebbe realizzato il 50% dei lavori residui indicati nel progetto di cui all'appalto, così come modificato ed integrato con l'approvazione della Perizia di Variante n° 2;
3. Infine, quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre iva se dovuta sarebbe stata corrisposta contestualmente all'emissione dell'ultimo SAL, qualunque fosse l'importo dei lavori contabilizzati.

Le parti hanno altresì previsto che il ritardo nel pagamento delle suddette rate avrebbe comportato *"(...) in via automatica e senza necessità di costituzione in mora, la maturazione degli intyeressi moratori a favore di Sikelia nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002"*.

Ed in effetti, la **Committenza ha regolarmente provveduto a corrispondere alla Sikelia Costruzioni l'importo di cui alla prima tranche di pagamento, pari ad € 100.000,00 (centomila) entro il termine concordato in atto di transazione, riservandosi di corrispondere successivamente gli importi di cui alle successive n. 2 tranches.**

All'art. 6 le parti hanno altresì previsto che *"In caso di inerzia da parte del Comune di San Giuseppe Jato, a favore di Sikelia maturerà una somma a titolo di penale che, sin da oggi, viene forfettariamente pattuita in euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo"*.

Infine, all'articolo 9 le parti hanno convenuto di *"(...) anticipare al 15/12/2019 il termine utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto. Resta inteso che in caso di tardata ultimazione dei lavori oltre il 15/12/2019 verranno applicate le penali previste dal C.S.A."*.

Contestulamente, le parti facevano cenno a seconda Perizia di variante e suppletiva, in via di redazione per asserite esigenze di adeguamento normativo.

Ed in effetti, in data 7 giugno 2018 le parti hanno provveduto alla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione n. 2 relativo alla Seconda Perizia di Variante (vedi allegato numero 3) il quale conteneva altresì un ulteriore elenco nuovi prezzi.

In sede di atto di sottomissione, le parti hanno concordato un importo delle lavorazioni pari alla maggiore somma di € 3.973.871,62 al netto del ribasso e comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 245.700,12, con un incremento pari a € 733.250,75 rispetto al contratto principale, ed hanno contestualmente fissato per l'ultimazione dei lavori la data del 15 dicembre 2019.

Conseguentemente, la società odierna attrice ha provveduto ad avviare le lavorazioni appaltate.

5. – Esecuzione dei lavori da parte di Sikelia – Stadi di avanzamento lavori.

Nel corso del periodo intercorrente tra il mese di Luglio 2018 ed il mese di Gennaio 2019, la D.L. ha emesso i S.A.L. nn. 7-8-9-10.

In particolare, quanto al S.A.L. n. 10, quest'ultimo aveva ad oggetto lavori eseguiti a tutto il 21 gennaio 2019, per un importo lordo di € 2.503.316,29 ed un importo netto inclusi oneri della sicurezza pari ad € 1.572.150,98 (vedi S.A.L. n. 10 – allegato numero 4; vedi anche Stato Interno Avanzamento Lavori a tutto il 31/03/2019, il quale riporta un importo netto totale dei lavori € 1.682.036,24 – allegato numero 5; vedi anche tabella giacenze al 31.03.2019, la quale riporta un totale di € 40.243,50 – allegato numero 6).

6. – Sui fatti ulteriori alla esecuzione dei lavori – Concordato della società Sikelia s.p.a..

A causa della sopravvenuta incorrenza di criticità conomiche, la società oggi fallita depositava in data 12 aprile 2019 presso il Tribunale di Catania domanda di concordato preventivo "*con riserva*" in continuità aziendale ex art. 186 L.F.

Avuti assegnati 120 giorni per il deposito del Piano, successivamente prorogati di ulteriori 60 giorni, e quindi sino al 15/11/2019, a seguito di sopravvenute difficoltà, la società rinunciava alla richiesta di concordato preventivo prenotativo in maniera tale da poter depositare un nuovo Piano Definitivo nel più breve tempo possibile.

Il ricorso per l'ammissione alla procedura richiamata, depositato il 16 dicembre 2019 ai sensi dell'art.161 e ss. della Legge Fallimentare, venne tuttavia rigettato dal Tribunale Civile di Catania che in data 28 gennaio 2020 decretò il fallimento della società, nominando quale Giudice Delegato la do.ssa. A. Bellia e quale Curatore l'avv. Salvatore Nicolosi (vd. sentenza di fallimento, in estratto, in estratto in allegato numero 7).

7. - Sui fatti successivi. Trasmissione della documentazione alla Commissione di Collaudo.

Con nota prot. n. 1430 del 17 luglio 2020 il Comune di San Giuseppe Jato ha provveduto a convocare sui luoghi del cantiere la Direzione Lavori, la Curatela della

società fallita ed il Presidente della Commissione di Collaudo, al fine di accertare la consistenza dei lavori eseguiti dall'Appaltatrice e provvedere all'inventario dei materiali, delle opere provvisionali e degli impianti presenti nel cantiere medesimo (allegato numero 8).

In data 24 agosto 2020, è stato redatto lo Stato di consistenza e lo Stato Finale dei Lavori, per un importo netto incluso oneri della sicurezza pari ad € 1.550.875,07, inferiore a quanto contabilizzato sino al SAL n.10, ed un debito dell'impresa pari ad € 856,76 (vedi allegato numero 9).

Successivamente, il Comune di San Giuseppe Jato ha trasmesso alla Commissione di Collaudo

- con nota prot. n. 1899 del 17 novembre 2020 sia lo Stato Finale sia la Relazione sul conto finale (vedi relazione, in allegato numero 10 e nota di trasmissione, in allegato numero 10bis);
- previa formale richiesta della Commissione di Collaudo del 16 dicembre 2020 (allegato numero 11), con nota prot. n. 2130 del 30 dicembre 2020 lo stato finale, i disegni SAL finale, la Relazione Conto Finale e la Relazione del RUP sul conto finale (allegato numero 12 e allegato numero 12bis);

Per l'appalto in questione si resta in attesa del Collaudo Tecnico-Amministrativo dell'opera.

8. – Epilogo.

8.1. - Sulla irregolarità riscontrata nella contabilità Finale.

Nelle more, il Giudice Delegato della Curatela della società fallita, Sikelia, Dott.ssa A. Bellia, ha nominato l'Ingegnere Antonio Flavio Porto, al fine di esaminare gli atti di contabilità finale ricevuti dal Comune di San Giuseppe Jato.

Senonchè, dopo avere analizzato la documentazione tecnica e contabile relativa all'appalto di cui all'intertato giudizio, l'ing. Porto ha rilevato delle irregolarità nella redazione della contabilità finale.

Più precisamente, come comunciato sia al Presidente che ai componenti della

Commissione di Collaudo con nota del 9 giugno 2021, l'ing. Porto ha accertato che *"(...) **nel SAL Finale**, presumibilmente nell'ambito di una revisione contabile, **la D.L. modifica l'importo dei lavori contabilizzati sin dal Primo SAL** prendendo spunto dal Concordamento di Nuovi Prezzi allegato all'Atto di Sottomissione del 07/06/2018 relativo alla Seconda Perizia di Variante. In altri termini, **la D.L. riduce, ad avviso dello scrivente impropriamente, l'importo da liquidare alla Sikelia Costruzioni**. Al riguardo, si fa notare infatti che i SAL nn. 1-2-3-4-5 allibrati in contabilità si riferiscono ai lavori eseguiti dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto, Pozzobon Costruzioni srl, mentre il SAL n.6 attiene ai lavori realizzati dalla impresa Aldo Bosco spa che ne acquisì il relativo ramo d'azienda. **Riducendo gli importi relativi ai sopra richiamati SAL nn. 1-2-3-4-5 e 6 si diminuisce l'importo dei lavori globalmente realizzato dalla Sikelia Costruzioni srl (che ha a sua volta acquisito il ramo di azienda della Aldo Bosco spa) pervenendo infine ad un debito della stessa pari ad € 856,76** (vedi nota dell'Ing. Porto – allegato numero 13).

In particolare, l'ing. Porto ha altresì accertato delle discrasie che la Direzione Lavori ha commesso nella redazione del S.A.L. Finale.

Per come rilevato, infatti, la Direzione lavori avrebbe modificato l'importo dei lavori contabilizzati sin dal primo SAL, prendendo spunto dal Concordamento dei Nuovi Prezzi allegato all'Atto di Sottomissione stipulato il 07/06/2018 relativo alla Seconda Perizia di Variante, riducendo così l'effettivo importo da liquidare alla Sikelia Costruzioni.

Più precisamente, la Direzione Lavori avrebbe ridotto gli importi relativi ai SAL nn. 1-2-3-4-5, relativi a lavori eseguiti dall'impresa Pozzobon Costruzioni srl, ed al SAL n. 6, relativo a lavori eseguiti dall'impresa Aldo Bosco spa, così comportando indirettamente una diminuzione dell'importo dei lavori realizzato dalla Sikelia Costruzioni srl e pervenendo ad un saldo negativo pari ad € 856,76, anzicchè ad un saldo positivo.

In conseguenza delle rilevate incongruenze, il consulente tecnico, Ing. Porto, ha

concordato insieme alla Curatela del Fallimento di sottoporre le suddette discrasie alla Commissione di Collaudo Tecnico –Amministrativo.

Nonostante i rilievi espsoti, la Commissione di Collaudo Tecnico –Amministrativo non ha mai dato alcun riscontro ai superiori rilievi.

8.2. – Sulla mancata corresponsione delle somme di cui all'atto di transazione

Infine, per come già sopra esposto, in conseguenza dell'avvenuta stipula dell'accordo transattivo, l'Ente committente avrebbe dovuto corrispondere all'impresa Sikelia la cmplessiva somma di € 200.000,00 (duecentomila) alle scadenze ivi pattuite.

Ebbene, la prima tranche di pagamento pari ad € 100.000,00 (centomila) è stata correttamente corrisposta all'Impresa, mentre le restanti due *tranches*, ciascuna dell'importo di € 50.000,00 ciascuna, non sono state mai corrisposte.

* * * * *

Per come descritto, le numerose interlocuzioni fra l'Amministrazione committente e la Curatela (successivamente), non hanno condotto ad alcun pagamento delle spettanze della società Sikelia, né tantomeno ad un auspicabile percorso transattivo.

La società fallita, pertanto, in nome del Curatore, è stata costretta a muovere l'odierna azione con il presente atto di citazione, premesso quanto *supra* in fatto e chiedendo quanto di seguito per i seguenti motivi

In diritto

Premessa.

Per quanto già in narrativa, le odierne pretese della parte attrice hanno una doppia natura, per come *infra* analiticamente spiegate.

- Sotto un primo profilo, in via evidente e documentale la stazione appaltante non ha dato seguito all'accordo transattivo già raggiunto, omettendo di procedere al pagamento del *quantum* dovuto ai sensi dell'accordo transattivo già raggiunto con l'appaltatore con atto del 15 maggio 2018, rimanendo obbligata per la somma residua di € 100.000,00;
- Sotto un secondo profilo, la stazione appaltante ha proceduto sostanzialmente ad

un indebito "*ricalcolo*" di parte delle lavorazioni, **posteriormente alla data di loro allibramento in contabilità**, con ciò indebitamente ottenendo un (incredibile ed inverosimile) saldo negativo all'esito dello stato finale

L'odierna parte attrice, pertanto, fatte le superiori doverose premesse, è costretta ad agire in giudizio, per come di seguito

1. **– Sull'inadempimento della stazione appaltante agli obblighi di cui all'atto transattivo del 15 maggio 2015.**

   Inadempimento all'obbligo di pagamento forfettario, per la minor somma prevista di € 100.000,00, di cui in transazione ai punti 3 e 4

   Inadempimento agli obblighi di formulazione del *quantum* e di pagamento del dovuto per le variazioni in aumento del costo dei materiali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-*bis*, 4*ter*, 4*quater*, 4*quinques*, e 4 *sexies* dell'art. 26 legge 109/1994, nonché dell'art. 8 della L. R. 16/2005 e dell'art. 5 L.R. 23/2006 e ss.mm.ii.

Per come in premessa, il Comune di San Giuseppe Jato si è già obbligato con l'atto transattivo richiamato a pagare alla Sikelia Costruzioni s.p.a. (oggi in persona del Curatore *pro tempore*) la somma omnicomprensiva di € 200.000,00 (vd. articolo 3 dell'atto transattivo, già richiamato allegato numero 2*bis* all'odierno atto di citazione).

Allo stato, per quanto noto alla curatela e per quanto in atti, il Comune di San Giuseppe Jato ha provveduto al pagamento della sola minor somma di € 100.000,00 e, pertanto, si agisce con l'odierna azione per sentire condannare il Comune convenuto al pagamento, in adempimento dell'atto transattivo richiamato, della differenza non pagata, pari ad € 100.000,00, oltre interessi moratori, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (come correttamente richiamato dal punto 4 dell'accordo transattivo).

Si rileva come il Comune convenuto abbia omesso di adempiere altresì agli obblighi di cui al punto 6 dello stesso accordo transattivo, nella parte in cui il Comune medesimo si impegnava a formulare le proprie determinazioni circa la sussistenza di presupposti per il riconoscimento delle variazioni in aumento del costo dei materiali.

In realtà, il Comune di San Giuseppe Jato non ha dato adempimento ai propri obblighi, e ciò sotto più profili: non solo sul piano formale non ha reso le proprie determinazioni circa le variazioni in aumento del costo dei materiali (per come descritto oggetto di preciso obbligo contrattuale) ma, ulteriormente, **non è stato né reso né conteggiato alcun aumento del costo del materiale utilizzato** (per come chiaramente evincibile dal Conto Finale, nella parte in cui ivi la relativa partita contabile rende una cifra irrisoria – anche solo con riguardo al solo "*caro ferro*" - vd. ivi già richiamato allegato numero 9).

Si fa pertanto istanza di accertamento di inadempimento del Comune Convenuto agli obblighi di cui all'atto transattivo richiamato anche sotto l'evidenziato profilo, chiedendo la condanna dello stesso Comune convenuto al pagamento, in adempimento al relativo obbligo (ed agli obblighi di legge conseguenti) o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno, per i seguenti importi

- Anno 2011 - Ferro - Importo pari ad € 8.121,75;
- Anno 2012 - Ferro - Importo pari ad € 8.399,84;
- Anno 2013 - Ferro - Importo pari ad € 2.195,79;
- Per un totale Caro Materiale relativo agli anni 2011-2013 pari ad € 18.717,38
- Il tutto a sommare il Caro Materiale degli anni 2014-2019, pari alla somma forfettaria di € 50.000,00

i superiori importi vanno maggiorati di i.v.a. e/o comunque di imposte di legge, o alla differente somma che l'Ecc.mo Tribunale accerterà per come dovuta, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del c.c., anche a mezzo C.T.U tecnica di cui si fa sin d'ora istanza, oltre i.v.a. e/o comunque imposte di legge.

2. - **Sull'inadempimento della stazione appaltante agli obblighi di cui al contratto d'appalto.**

In ogni caso, si rileva ulteriormente che l'amministrazione ha omesso di conteggiare in favore dell'appaltatore lavori che, pur non inseriti nell'ultimo S.A.L. (il decimo), sono sicuramente stati eseguiti dall'appaltatore.

In particolare, a far data dal 21 gennaio 2019 sino al 15 aprile 2019 sono stati accertatamente realizzati ulteriori lavori per la somma di € 131.161,17 oltre oneri ed imposte, **i quali però non sono stati conteggiati da parte dell'amministrazione e, conseguentemente, mai pagati all'appaltatore in alcuna misura** (vd. già rich. S.I.L. al 31 marzo 2020, già richiamato allegato numero 5, il quale presenta un importo netto dei lavori pari ad € 1.682.036,24, pari ad una superiore misura della indicata somma di € 131.161,17 in più rispetto al precedente SAL n. 10).

Coerentemente, è sicuramente dovuta dalla parte convenuta, a titolo di adempimento o, in subordine, a titolo di risarcimento danni, per come si chiede con il presente atto, la somma indicata di € 131.161,17 oltre oneri ed imposte, fatti salvi eventuali errori di calcolo e/o di misurazione, per come si chiede di accertare anche a mezzo di CTU di cui si fa contestuale istanza di ammissione.

3. **Rilievo di erroneità dei conteggi di cui allo Stato finale dei lavori – Inadempimento della stazione appaltante – In subordine, istanza di risarcimento dei danni.**

Per come già esposto in fatto, il comportamento della Stazione Appaltante rileva nell'odierno giudizio anche sotto un ultimo e dirimente profilo, probabilmente ben più grave dei profili di inadempimento di cui ai superiori punti.

Per come già indicato in fatto ed in premessa, la stazione appaltante ha tenuto nel corso dell'appalto un comportamento ondivago e ben illegittimo, consistente riassuntivamente

- **Inizialmente,** la Direzione lavori ha allibrato e correttamente conteggiato i lavori, **con riguardo ai SAL** numeri 1-2-3-4-5 (allibrati con riguardo ai lavori eseguiti dall'impresa originariamente aggiudicatrice Pozzobon Costruzioni srl) e con riguardo al SAL numero 6 (attinenti i lavori attiene ai lavori realizzati dalla impresa Aldo Bosco spa);
- **Successivamente,** a seguito del raggiungimento dell'accordo transattivo e della redazione dell'atto di sottomissione del 7 giugno 2018, la Direzione Lavori ha

nuovamente conteggiato i medesimi lavori di cui ai precedenti S.A.L., rivalutandoli sul piano economico e giungendo ad un differente ed inferiore saldo.

- **All'esito dei conteggi**, ed in sede di redazione dello stato finale, la descritta rivalutazione delle lavorazioni ha condotto alla assurda conseguenza di imputare in capo all'appaltatore un saldo pari sostanzialmente a zero (*rectius*, pervenendo infine ad un debito della stessa pari ad € 856,76).

Sul punto, non v'è chi non veda come l'opera di ripensamento della Direzione Lavori (e, per essa, dalla stazione appaltante) non può che essere infondata (e, come tale, inefficace ai fini dei rapporti fra le parti).

In particolare, appare evidente dal confronto fra lo stato finale (il quale riporta la somma di lavori a misura a netto per l'importo di € 1.550.875,07, vd. già richiamato allegato numero 9, in particolare l'ultima pagina) e l'ultimo SAL trasmesso (il decimo, il quale riporta una somma di lavori a misura a netto per il differente e maggior importo di € 1.572.150,98, vd. già richiamato allegato numero 4, vd. in particolare ivi l'ultima pagina) il tutto con la rilevante differenza di di € 21.275,91.

Sul punto, ci si chiede quali basi matematiche e/o fattuali possano aver avuto i conteggi dell'amministrazione ma, per quanto rileva ai fini dell'odierna azione (posto che non risulta possibile che all'aumentare dei lavori possa diminuire l'importo del valore degli stessi), si rileva l'inadempimento dell'amministrazione, sotto il profilo della mancata contabilizzazione e, conseguentemente, del mancato pagamento dell'ulteriore ed indicato importo di € 21.275,91, oltre oneri di legge e imposte, per come da documentazione, e per come si chiede comunque di accertare a mezzo CTU, della quale si chiede sin d'ora l'ammissione.

4. **Rilievo di inadempimento all'obbligo di restituzione del dovuto a titolo di ritenute infortuni**

Infine, si rileva l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di svincolo e pagamento di quanto trattenuto a titolo di "*ritenute infortuni*", per come in atti

ammontanti in € 7.860,75, per come si chiede condannare la parte convenuta.

* * * * *

Tanto premesso in fatto, la curatela del fallimento Fallimento Sikelia Costruzioni S.p.A., per come in narrativa rappresentata e difesa,

Cita

Il Comune di San Giuseppe Jato, (CF: 80025760820 - P.IVA: 02697790828) con sede in Via Vittorio Emanuele, 143 (cap 90048) San Giuseppe Jato (PA), in persona del Sindaco in Carica quale legale rappresentante *pro tempore,* indirizzo pec: comunesangiuseppejato@pec.it, a comparire dinanzi al Tribunale civile di Palermo, Sezione specializzata in materia di imprese, per l'udienza del **6 giugno 2024,** orari e locali di rito, invitandolo a costituirsi **nel termine di legge di settanta giorni prima dell'udienza** indicata nei modi e termini di cui all'art. 166 c.p.c. dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168*bis*, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i sudetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc, e con l'avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentire pronunciare ciò che sin d'ora si

CHIEDE

Affinchè voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, per quanto evidenziato in narrativa accogliere le seguenti,

Conclusioni

a) Ritenuto per come al punto 1) in diritto l'inadempimento del Comune di San Giuseppe Jato al pagamento della residua somma dovuta ai sensi dell'atto transattivo già stipulato fra le parti in data 15 maggio 2018, pari ad € 100.000,00,

oltre interessi moratori, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 (come correttamente richiamato dal punto 4 dell'accordo transattivo medesimo) condannare il comune convenuto al pagamento del relativo importo, oltre interessi moratori ed ogni altro onere di legge;

b) Ritenuto in ogni caso per come al punto 1) in diritto l'inadempimento del Comune di San Giuseppe Jato al pagamento delle somme dovute ai sensi degli obblighi contrattuali in essere, anche per come previsto in sede di accordo transattivo, in particolare l'inadempimento all'obbligo di accertamento e pagamento del dovuto a titolo di aumento del costo dei materiali, condannare il comune Convenuto a titolo contrattuale o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento degli importi dovuti a titolo di "*caro ferro*", per come in narrativa quantificati, oltre i.v.a. e/o comunque imposte di legge, o alla differente somma che l'Ecc.mo Tribunale accerterà per come dovuta, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del c.c., anche a mezzo C.T.U tecnica di cui si fa sin d'ora istanza, oltre i.v.a. e/o comunque imposte di legge, oltre interessi moratori oltre interessi moratori ed ogni altro onere di legge;

c) Ulteriormente, ritenuto per come in narrativa al punto 2) in diritto l'inadempimento del Comune Convenuto di San Giuseppe Jato al pagamento degli ulteriori lavori realizzati, a far data dal 21 gennaio 2019 sino al 15 aprile 2019, per la cifra residua di € 131.161,17 oltre oneri ed imposte, o alla differente misura e cifra che vorrà accertare il Tribunale anche a mezzo CTU di cui si fa contestuale istanza, condannare l'amministrazione convenuta a titolo contrattuale o, in subordine a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma indicata di € 131.161,17 oltre oneri ed imposte, fatti salvi eventuali errori

di calcolo e/o di misurazione, o alla differente cifra che riterrà congrua il Tribunale anche a mezzo del CTU nominando, il tutto oltre interessi moratori.

d) Ulteriormente, per come in narrativa al punto 3) in diritto, rilevato l'inadempimento dell'amministrazione convenuta sotto il profilo della mancata contabilizzazione e, conseguentemente, del mancato pagamento dell'ulteriore ed indicato importo a titolo di lavori eseeguiti di € 21.275,91, oltre oneri di legge e imposte, per come da documentazione, e per come si chiede comunque di accertare a mezzo CTU, della quale si chiede sin d'ora l'ammissione, condannare l'amministrazione convenuta a titolo contrattuale o, in subordine, a titolo di risearcimento del danno, al pagamento del relativo importo o alla differente cifra che riterrà congrua il Tribunale anche a mezzo del CTU nominando, il tutto oltre interessi moratori.

e) Infine, per come in narrativa al punto 4) in diritto, accertato l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di svincolo e pagamento di quanto trattenuto a titolo di "*ritenute infortuni*", per come in atti ammontanti in € 7.860,75, oltre oneri di legge e imposte, per come da documentazione, e per come si chiede comunque di accertare a mezzo CTU, della quale si chiede sin d'ora l'ammissione, condannare l'amministrazione convenuta a titolo contrattuale o, in subordine, a titolo di risearcimento del danno, al pagamento del relativo importo o alla differente cifra che riterrà congrua il Tribunale anche a mezzo del CTU nominando, il tutto oltre interessi moratori

f) Spese e compensi;

In via istruttoria, si depositano in uno al presente atto di citazione la procura alle liti, in copia scansionata munita di attestazione di conformità, la quale si attesta anche in

questa sede conforme all'originale analogico in possesso della scrivente difesa, unitamente alla documentazione elencata in narrativa.

Ulteriormente, si avanza istanza ai sensi dell'art. 210 e 213 c.p.c., affinchè l'Ecc.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla stessa l'esibizione dei documenti sinora non ostesi alla scrivente Curatela, attinenti il contratto d'appalto, e specificamente

1) Bando di gara
2) Contratto d'appalto stipulato in data 8 ottobre 2010 fra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice "*Costruzioni Pozzobon s.p.a.*", rep. n. 2315, registrato il 13 ottobre 2010 n. 30538 serie I;
3) Verbale di consegna dei lavori del 2 marzo 2011;
4) il verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi n. 1, sottoscritto in data 11 maggio 2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) in data 24 maggio 2011 al n. 1522 serie 3
5) Perizia integrativa geologo incaricato dal Comune di San Giuseppe Jato datata 29 settembre 2011, assunta al protocollo del Comune al n. 16939;
6) Perizia di Variante del 19 ottobre 2011, approvata in linea amministrativa con delibera 917/2011;
7) Atto di Sottomissione del 19 ottobre 2011, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Acireale (CT) in data 4/11/2011 al n. 3019 serie 3;
8) Verbale di sospensione del 9 agosto 2012 e relative riserve della società appaltatrice;
9) Atto di diffida società CP Costruzioni Pozzobon del 18 ottobre 2012;
10) Contratto d'appalto stipulato in data 17 luglio 2013 in notar Falletta di Palermo;

11) Verbale di sopralluogo del 1 agosto 2014;

12) Progetto di variante numero 2 del 31 maggio 2018 e relativa documentazione allegata;

13) Eventuale verbale di collaudo tecnico-amministrativo delle opere

14) Contabilità dei lavori, per intero, compresi tutti gli stati di avanzamento lavori, le riserve regolarmente iscritte, le eventuali risposte della Direzione Lavori ed i certificati di pagamento

Si fa sin d'ora dichiarazione che il presente atto di citazione è stato redatto in formato digitale "*navigabile*", come tale munito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1bis del D.M. 55/2014, di sommario parimenti navigabile e di collegamenti ipertestuali agli allegati richiamati, il tutto per permettere un più facile accesso immediato all'Ill.mo Giudicante e, ove occorra, ai fini dell'aumento del compenso previsto dalla normativa richiamata.

Si dichiara che il valore della presente causa è compreso fra € 260.000,00 ed € 520.000,00 e, pertanto, è dovuto un contributo unificato dell'importo di euro 2.428,00.

Catania, lì 12 ottobre 2023

Avv. Carmelo Giurdanella

Firmato digitalmente da
Carmelo giurdanella
C = IT

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto Avv. **Salvatore Nicolosi** (C.F.: NCLSVT54R03C351P) nato a Catania (CT), il 3 ottobre 1954, nella qualità di **Curatore fallimentare di Sikelia Costruzioni S.p.A.**, nominato con sentenza del Tribunale di Catania n. 16 del 28 gennaio 2020, pubblicata il 28 gennaio 2020 rep. n. 20018/2020, dichiarativa del fallimento della Sikelia Costruzioni S.p.A. (C.F. e p. iva n. 05039970875 - n. REA CT-338802, avente sede in Acireale (CT), via Meri, n. 7/B), giusto provvedimento di autorizzazione alla proposizione dell'odierna azione del 28 gennaio 2021, apposta dal G.D. in calce al conforme parere del Curatore, delego l'avvocato **Carmelo Giurdanella** (C.F. GRDCML61H22H163A) del foro di Catania, a rappresentare e difendere la Curatela Fallimentare Sikelia Costruzioni S.p.A., nel giudizio da proporre dinnanzi al Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di imprese, contro il Comune di San Giuseppe Jato, avente ad oggetto ogni pretesa del fallimento conseguente all'esecuzione del contratto di appalto integrato avente ad oggetto la realizzazione di un "Palazzetto dello sport con annessa piscina", di cui al contratto d'appalto già stipulato con lo stesso Comune per atto pubblico rep. 2315, reg. al n. 30538 serie I, nonché ogni atto seguente, ivi incluso ogni atto di natura transattiva, ivi includendo ogni pretesa conseguente e/o accessoria, nonché per il recupero delle somme relative alle riserve iscritte da Sikelia Costruzioni S.p.A. nel corso, nonché ogni altra pretesa economica nascente dalla esecuzione dell'appalto di cui al predetto contratto a qualsiasi titolo, contrattuale e/o extracontrattuale.

La presente procura viene rilasciata per ogni fase e grado, con ogni e più ampia facoltà del caso e di legge, ivi comprese, in via esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di proporre e/o resistere a gravami e censure in appello, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di agire in via riconvenzionale.

Si elegge domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Carmelo Giurdanella: (carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it) e domicilio fisico presso lo studio dello stesso, sito a Palermo, in Via Notarbartolo, n. 5, 90141.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di essere stato informato delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e, per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Catania, lì 12 ottobre 2023

Vera e autentica la firma

Il sottoscritto avv.Carmelo Giurdanella attesta, ai sensi dell'art. 22 comma 2, d.lgs. n. 82/2005 che la presente copia informatica per immagine è conforme all'originale cartaceo da cui è estratta.
Catania, 24 novembre 2023
Avv. Carmelo Giurdanella

Firmato digitalmente da
Carmelo giurdanella
C = IT

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta, con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta di delibera.

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarato dalla Giunta, con separata votazione unanime espressa favorevolmente per alzata di mano, **Immediatamente Esecutivo** a tutti i sensi di legge.

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO NICOLO' GIUSEPPE CANEPA	F.TO GIUSEPPE SIVIGLIA	F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì, 04 APR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- **[X]** E' affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ , ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

- [ ] - E' riaffissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, ai sensi della L.R. N.17/2004, Art. 127, Comma N. 21;

IL MESSO COMUNALE

_____

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ADRIANA MANTA

Lì, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale,

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-04-2024

[X] perché dichiarata Immediatamente Esecutiva, art.12 comma 2 L.R. 44/91.

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della ripubblicazione, ai sensi dell'art.12 comma 1;

Lì, 04 APR. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA ADRIANA MANTA